



COMUNE DI CAPACI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI PALERMO



Pubblicazione ATTI
per estratto
L. R. n. 11 26.06.2015

ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N.13 DEL 30-05-2022

Proposta AREA V° - Lavori Pubblici N. 12 DEL 30-05-2022

ESTRATTO

OGGETTO	Ordinanza corretto uso del suolo e taglio rami ed alberi in proprietà privata interferenti con le sedi stradali nonché sfalcio e vegetazione infestante su terreni limitrofi le infrastrutture stradali nonché lo sfondamento delle siepi, alla pulizia, al diserbamento e alla bonifica delle scarpate stradali e delle fasce antistanti il nastro stradale.
QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA	-----
BENEFICIARI	

CAPACI

23 maggio 1992

TRENT'ANNI DOPO

IL SINDACO

Ritenuta meritevole di approvazione la superiore proposta

APPROVA

la superiore proposta di ordinanza;

ORDINA

Ai proprietari e/o ai i proprietari e conduttori a qualsiasi titolo frontisti le strade provinciali e comunali, nonché le aree o spazi pubblici, ai **conduttori** degli immobili e dei terreni posti a confine e limitrofi lungo i tratti viari provinciali e comunali, nonché adiacenti agli spazi d'uso pubblico sull'intero territorio comunale, la potatura delle siepi e il taglio dei rami e arbusti che si protendono oltre il confine, che costituiscono potenziale pericolo per lo svolgimento del servizio viario, nonché lo sfondamento e il diserbo delle scarpate stradali antistanti la proprietà frontista e della porzione del fondo che si protrae oltre il confine stradale al fine di creare una fascia tagliafuoco larga complessivamente almeno 5 metri dalla cunetta o dal margine stradale tale da impedire lo sviluppo e la propagazione di incendi e il rispetto delle distanze previste dalla normativa vigente in materia per la loro messa a dimora. Dovrà inoltre essere rimosso ogni elemento o situazione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica o che possa essere veicolo per la propagazione o accrescimento di incendio.

DISPONE

Che le violazioni a quanto previsto dalla presente Ordinanza siano puniti, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii. e ai sensi della Legge 689/1981 con la sanzione minima di euro 25,00 e massima di euro 500,00, da graduarsi sulla base della gravità della violazione e della ripetitività dell'infrazione commessa, oltre le spese necessarie a far effettuare a cura di questo Comune e con idonei mezzi meccanici ed attrezzature, la potatura delle siepi in questione così come previsto dal punto 4.

Che è sempre fatta salva ogni applicazione di più gravi sanzioni amministrative, pecuniarie e/o penali previste, ove ricorrono gli estremi, da quanto disposto dal D,Lgs. 152/2006, dall'art. 650 del C.P. e ove costituiscono reato e/o siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura;

Che dall'accertamento della violazione consegue altresì l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a carico del trasgressore e/o dell'obbligato in solido;

Che le sanzioni sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione.

DISPONE ALTRESI'

che l'attuazione di quanto disposto dalla presente ordinanza è demandata:

- a) Al Responsabile dell'Area I per la diffusione e divulgazione della presente ordinanza;
- b) Al Comando di Polizia Municipale di predisporre, nella prima fa-

PARTE DISPOSITIVA

	<p>se di applicazione della presente Ordinanza, turni di vigilanza, al fine di sanzionare i trasgressori la gestione dei procedimenti e dei provvedimenti di legge;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Che il presente provvedimento abbia efficacia immediata dal giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line; • Che il presente provvedimento sostituisca ed abroghi ogni altra disposizione emanata con precedenti Ordinanze che dovesse risultare in contrasto; • Che copia del presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza mediante affissione nei luoghi pubblici della città a cura del messo comunale, pubblicato nel sito istituzionale dai responsabili del servizio; • Che copia del presente provvedimento sia trasmessa per le rispettive competenze a: <ul style="list-style-type: none"> • Al Prefetto della Città Metropolitana di Palermo; • Al Questore della Città Metropolitana di Palermo; • Al Presidente della Regione Siciliana; • Alla S.R.R. Area Metropolitana di Palermo; • Al Comando Stazione Carabinieri di Capaci; • Al Servizio di Igiene Pubblica della A.S.P. territorialmente competente; • Al Responsabile dell'Area V; • All' Ufficio Tributi; • Al Comandante della Polizia Municipale; • Che la Polizia Municipale e le Forze dell'ordine possono ai sensi dell'art. 13 della legge 689/1981, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessaria o utile al fine dell'accertamento di violazioni alle disposizioni della presente ordinanza e alla individuazione dei responsabili delle vio-
--	---

lazioni medesime;

- Che a norma dell'art. 3 comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n° 24 avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia oppure, alternativamente, entro 120 giorni al presidente della regione Siciliana.
- Dare atto che il presente atto integra e sostituisce ordinanze pregresse di pari oggetto ed argomento, che pertanto devono ritenersi tacitamente revocate.

Chiunque pone in essere atti e/o comportamenti in violazione della presente ordinanza, pena l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale, trattandosi di provvedimento legalmente dato dalla presente Autorità per ragioni di tutela della salute pubblica, dell'igiene e della sanità ambientale.

La Polizia Locale e la Forza Pubblica hanno cura della vigilanza e del rispetto della presente Ordinanza.

AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione della presente, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia o Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dallo stesso termine,

Dà mandato di notificare il presente atto, entro tre giorni dall'emissione, al Presidente della Regione Siciliana, all' Assessore All' Ambiente e della **Tutela del Territorio, all' Assessorato** delle Attività Produttive, al **Presidente della Regione**, all'autorità d'ambito di cui all'art 201, al Comandante della Polizia Municipale di Capaci, al Prefetto di Palermo, alla SRR Palermo Area Metropolitana.

Il Sindaco

Pietro Puccio

Il Responsabile del procedimento: ISTR. AMM.VO GAETANO VACCARO

